



IL SINDACO

Oggetto: Nomina dell'Organo Amministrativo di Insula S.p.A.

IL SINDACO

Richiamati il provvedimento di proclamazione del Sindaco del Comune di Venezia emesso dal Tribunale Ordinario di Venezia in data 26 settembre 2020 e la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 15/10/2020 di convalida dell'elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali;

Richiamata altresì la L. n. 182/1991 e ss.mm.ii. "Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali";

Visto il decreto in data 25 febbraio 2026 con cui il Ministero dell'Interno ha fissato per domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 la data per lo svolgimento delle consultazioni elettorali per l'elezione diretta dei Sindaci e per il rinnovo dei Consigli Comunali e per domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026 la data di svolgimento dell'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci;

Visto i successivi decreti del Prefetto di Venezia di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione diretta dei Sindaci ed il rinnovo dei Consigli Comunali e per l'elezione dei Presidenti e di Consigli di Municipalità del Comune di Venezia, costituiti ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto Comunale, con votazione prevista nelle giornate di domenica 24 maggio e lunedì 25 maggio 2026 ed eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci non proclamati eletti al primo turno nelle giornate di domenica 7 e lunedì 8 giugno;

Premesso che:

- Insula S.p.A. è società controllata dal Comune di Venezia, affidataria *in house* della gestione amministrativa e tecnica del patrimonio immobiliare ad uso residenziale di proprietà o in disponibilità al Comune di Venezia e attività accessorie;
- con provvedimento P.G. n. 311223/2023, integrato con provvedimento P.G. n. 346995/2023 è stato nominato il Consiglio di Amministrazione di Insula S.p.A., per la durata di tre esercizi, con scadenza fissata alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31/12/2025 della società, fermo restando che "la durata di dette nomine non può eccedere quella del mandato del Sindaco che le ha disposte" ai sensi delle previsioni dello Statuto della società;
- è stata convocata per il giorno 15/04/2026 l'assemblea ordinaria della società per l'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31/12/2025;
- con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio 2025 è giunto a scadenza l'organo amministrativo;
- è necessario procedere con urgenza con la nomina del nuovo organo amministrativo della società;



Considerato che:

- è necessario, in detta fase di transizione legata alle prossime elezioni amministrative, garantire nell'immediato la continuità nell'amministrazione e gestione della società senza paralizzarne l'attività, e nel contempo assicurare al nuovo Sindaco i tempi tecnici per poter esercitare nella sua pienezza e discrezionalità il potere di nomina dei componenti dell'organo di amministrazione della società;
- è necessario, pertanto, disporre la nomina del Consiglio di Amministrazione della società sino alla scadenza del mandato del Sindaco che ha predisposto la nomina, in piena conformità alle previsioni dello Statuto della Società con successiva decorrenza della *prorogatio* ex D.L. n. 293/1994, convertito con modificazioni dalla l. n. 444/1994, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 175/2016;

Preso atto che:

- ai sensi dello Statuto di Insula S.p.A.:

l'amministrazione della società è affidata ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione, nei soli casi consentiti dalla legge, e secondo le deliberazioni dell'assemblea. L'Assemblea ordinaria determina il numero dei componenti il Consiglio che può essere di tre oppure di cinque membri;

spetta al socio Comune di Venezia la facoltà di nominare l'Amministratore Unico o, nel caso, la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, tra cui il Presidente. Gli amministratori di nomina da parte degli enti pubblici sono nominati e revocati da parte degli stessi enti ai sensi dell'art. 2449 c.c. e dell'art. 50, comma 8 Dlgs 267/2000; la durata di dette nomine non può eccedere quella del mandato del Sindaco o del rappresentante legale dell'ente che le ha disposte e quelle di legge;

la scelta degli amministratori deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 120/2011;

gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono di regola alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, fatta salva la possibilità per l'Assemblea di prevedere all'atto della nomina una scadenza anteriore a tale data;

Preso atto inoltre che:

- l'art. 11 del D.Lgs. 175/2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come modificato dal D.Lgs. 100/2017, prevede che:
 - l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico;
 - l'assemblea delle società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;



IL SINDACO

- nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120;
- gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori;
- nelle società in cui le amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento;
- coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori;

Ritenuto pertanto:

- per le suddette motivazioni, di procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Insula S.p.A., così composto:
 - Sig. Andrea Martellato, nato a _____ il _____, per il ruolo di Presidente;
 - Dott. Denis Gennari, nato a _____ il _____, per la carica di Consigliere;
 - Sig.ra Anna Brondino, nata a _____ il _____, per la carica di Consigliere;sino alla scadenza del mandato del Sindaco che ha disposto dette nomine;
- di mantenere, in un'ottica di non aggravamento dei costi, il medesimo compenso annuo già stabilito per l'organo amministrativo attualmente in carica, pari rispettivamente pari ad euro 9.000,00 lordi, oltre ad euro 15.000,00 annui lordi per le deleghe attribuite in sede assembleare per la carica di Presidente e ad euro 6.300,00 lordi onnicomprensivi per la carica di Consigliere, ciascuno rapportato alla effettiva durata della carica;

Ritenuto inoltre di confermare i Consiglieri di Amministrazione sopra indicati in quanto ritenuti in possesso dei requisiti di competenza ed esperienza necessari per lo svolgimento dell'incarico come risultanti dai curricula vitae ed anche alla luce dei positivi risultati conseguiti nella gestione della Società;



Visti:

- l'art. 50, commi 8 e 9, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, che attribuiscono al Sindaco la competenza, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, in merito alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- gli artt. 55 e ss. e 248 del D.Lgs. n. 267/2000 in tema di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e cause ostative alla nomina;
- gli artt. 2382 e 2383, del Codice Civile, aventi ad oggetto cause di ineleggibilità e decadenza, nomina e revoca degli amministratori;
- l'art. 2449 del Codice Civile in tema di facoltà di nomina di amministratori e sindaci in società con partecipazioni dello Stato o di enti pubblici;
- l'art. 8 dello Statuto del Comune di Venezia "*Nomina dei rappresentanti del Comune*" adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione 7 giugno 1991 n. 235 e successive modificazioni;
- il "*Regolamento degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Venezia presso società, enti, aziende ed istituzioni*" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 26 luglio 1999, n. 115 e successive modificazioni;
- il "*Regolamento sul sistema dei controlli interni*" approvato con con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28 febbraio 2013;
- il "*Codice di comportamento dei rappresentanti del Comune di Venezia nominati o designati in società, enti o istituzioni soggette a controllo da parte dell'Amministrazione Comunale*" approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 444 del 29/12/2016;
- l'art. 4, comma 4, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, richiamato dall'art. 11, comma 7, del D. Lgs. 175/2016 in materia di compensi degli organi amministrativi delle società a controllo pubblico;
- il D.Lgs. 175/2016 "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*";
- la disciplina di cui alla legge n. 120/2011 e D.P.R. n. 251/2012, in materia di rispetto del principio di equilibrio di genere negli organi di amministrazione e di controllo delle società a controllo pubblico;
- l'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. e l'art. 6 della L. n. 162/2021 in materia di rispetto del principio di equilibrio di genere nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico;
- il D.Lgs. n. 33/2013 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 39/2013 "*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.*" e ss.mm.ii.;
- l'art. 1, comma 734 della L. 296/2006, secondo cui non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi, e l'art. 16 sexies comma 3 del D.L. n. 146/2021 convertito con L. n. 215/2021, secondo cui "*Avuto riguardo agli effetti*



sull'economia e sui risultati economici delle società derivanti dall'epidemia da COVID-19, l'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sospesa per gli anni 2021 e 2022. I risultati conseguiti negli esercizi 2020, 2021 e 2022 non sono comunque considerati nel computo delle annualità in perdita. Le disposizioni di cui all' articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , non si applicano alle società a partecipazione pubblica quotate, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera p), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 , nonché alle società da queste controllate”;

- il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028 - sezione 3.3. "Rischi corruttivi e trasparenza" del Comune di Venezia, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 281 del 30/12/2025;
- il visto di esecutività del Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune di Venezia, in atti, attestante la non sussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 ostative al conferimento delle cariche in oggetto;
- lo Statuto della sopra richiamata Società;

DISPONE

1. di procedere, per le motivazioni meglio espresse in premessa, alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Insula S.p.A., così composto:

- Sig. Andrea Martellato, nato a _____ il _____ , per il ruolo di Presidente;
 - Dott. Denis Gennari, nato a _____ il _____ , per la carica di Consigliere;
 - Sig.ra Anna Brondino, nata a _____ il _____ , per la carica di Consigliere;
- sino alla scadenza del mandato del Sindaco che ha disposto dette nomine;

2. di mantenere, in un'ottica di non aggravamento dei costi, il medesimo compenso annuo già stabilito per l'organo amministrativo attualmente in carica, pari rispettivamente ad euro 9.000,00 lordi, oltre ad euro 15.000,00 annui lordi per le deleghe attribuite in sede assembleare per la carica di Presidente e ad euro 6.300,00 lordi onnicomprensivi per la carica di Consigliere, ciascuno rapportato alla effettiva durata della carica;

3. al momento dell'accettazione dell'incarico ciascun soggetto interessato dovrà sottoscrivere l'accettazione e dichiarazione di impegno al rispetto del "Codice di comportamento dei rappresentanti del Comune di Venezia nominati o designati in società, enti o istituzioni soggette a controllo da parte dell'Amministrazione Comunale" approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 444 del 29/12/2016, dichiarando di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 8 dello stesso, il mancato rispetto degli obblighi e dei principi contenuti nel Codice nonché degli indirizzi approvati dall'Amministrazione Comunale configura giusta causa per la revoca degli amministratori;

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 comma 7 del D.Lgs. n. 175/2016, la nomina oggetto del presente provvedimento ha efficacia dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina stesso;

CITTA' DI
VENEZIA



IL SINDACO

5. di demandare al delegato del Comune di Venezia in seno all'assemblea dei soci della Società di rappresentare la nomina contenuta nel presente provvedimento al fine di dare attuazione ai conseguenti provvedimenti in materia di pubblicità verso i terzi.

Il presente provvedimento è trasmesso alla società ed ai soggetti nominati per i provvedimenti consequenziali.

Luigi Brugnaro (*)

Protocollo Comune di Venezia c_1736 PG/2026/0213797 del 16/04/2026 - Pag. 6 di 6

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 241/1990 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni.

() Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del D.lgs n. 82/2005 ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento può essere resa ai sensi degli artt. 22,23 e 23 ter del D.lgs n. 82/2005.*